

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1783 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione con paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato) stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a concludere, ove necessario, accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni e all'applicazione degli obblighi derivanti dal medesimo regolamento nei paesi terzi. Gli accordi di cooperazione in merito allo scambio di informazioni possono essere conclusi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni da comunicare offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 27 del predetto regolamento, e tali scambi devono essere finalizzati all'esecuzione dei compiti delle autorità competenti in questione.
- (2) L'articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 stabilisce che le autorità competenti sono tenute a concludere, se possibile, accordi di cooperazione con le autorità di regolamentazione di paesi terzi responsabili per i relativi mercati a pronti ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento.
- (3) Quando concludono nuovi accordi di cooperazione e aggiornano gli accordi di cooperazione esistenti con le autorità di paesi terzi, le autorità competenti sono tenute a utilizzare, ove possibile, il modello di documento adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 596/2014.
- (4) Al fine di garantire un livello di protezione dei dati personali che sia in linea con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi dovrebbe essere effettuato nel pieno rispetto di tale regolamento. Una modalità per procedere a tale scambio di dati personali tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi è mediante accordi amministrativi recanti garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, che comprendano diritti effettivi e azionabili delle persone fisiche sui loro dati personali. Per il trasferimento di dati personali tra le autorità di vigilanza finanziaria dello Spazio economico europeo («SEE») e le autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE,

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

